



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Trapani

In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 16/01/2020 la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 1956 /2018 R.G. promossa

da

I.N.P.S. (C.F.80078750587),rappresentato e difeso dall'Avv. RIZZO ANTONINO ed elettivamente domiciliato in VIA SCONTRINO 28, TRAPANI

-ricorrente-

contro

BARBERA ANDREA (c.f.BRBND78S27D423B), rappresentato e difeso dall'Avv.BLUNDA DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA XI FEBBRAIO,7 ALCAMO

-resistente-

OGGETTO:opposizione all'esecuzione

CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L'INPS, con ricorso depositato in data 8/11/2018, ha proposto opposizione ex art. 618 bis c.p.c. introducendo la fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione avviato avanti al G.e., a seguito del pignoramento presso terzi notificato in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 573/11 emessa dal G.l. di questo Tribunale.

Con tale sentenza era stato riconosciuto il diritto dell'odierno resistente al beneficio della pensione per ciechi ex L. n. 66/62, con condanna dell'I.N.P.S. a corrispondere i ratei di tale prestazione maturati dall' 11/3/2000 , oltre accessori.

L'INPS lamenta la carenza di titolo esecutivo in quanto sostiene che l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo non sia ultrattivo non attribuendo il diritto alla prestazione



assistenziale *sine die*.

La causa è stata istruita documentalmente e posta in decisione all'odierna udienza di discussione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

E' questione non controversa che la sentenza costituente titolo esecutivo è passata in giudicato; occorre dunque individuare la portata del giudicato alla luce delle statuizioni contenute nel titolo.

L'orientamento dominante in dottrina ed in giurisprudenza è nel senso di ritenere che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato «tronca il nesso che collega la norma con la fattispecie concreta, sostituendosi a quella nella disciplina di questa»; a seguito del formarsi del giudicato sostanziale «la fattispecie da cui deriva il diritto fatto valere in giudizio rinviene la fonte della propria rilevanza giuridica unicamente nell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato e non più nella norma generale ed astratta.

Occorre peraltro compiere una distinzione a seconda che si tratti di situazioni giuridiche istantanee ovvero di situazioni giuridiche permanenti o durevoli.

Nelle situazioni istantanee, che si soddisfano istantaneamente lo *ius superveniens* retroattivo è incapace di incidere sulla situazione.

Nelle situazioni permanenti, che si soddisfano nel tempo lo *ius superveniens* può incidere solo sul segmento di tempo che va dal giudicato in poi, *rectius* dal deposito della sentenza, ma non può incidere sul segmento di tempo anteriore al giudicato, il quale è disciplinato dalla regola concreta posta dal giudicato che non può essere scalfita dallo *ius superveniens* medesimo.

La Corte di cassazione con numerose sentenze a partire dall'anno 2014 ha affermato che il diritto dei ciechi civili alla cosiddetta pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974,



convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980), Cass. n.10335\00, Cass. n. 14811\01, Cass. n. 24192\13.

In tale ultima pronuncia è stato evidenziato che la pensione non reversibile (avente natura assistenziale) per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del dl. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione (aventi quale presupposto non uno stato di invalidità generica bensì di invalidità lavorativa) il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica (per tutte, Cass. 28 settembre 2015, n. 19150). Sulla base di tale condiviso principio di diritto, deve ritenersi che l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo possa spiegare i suoi effetti nei limiti dei soli periodi ricompresi nel decum con esclusione delle situazioni future –non coperte dal giudicato- per le quali l'accertamento compiuto cede il passo ad una nuova interpretazione della norma, che nel caso di specie va condotta sulla base del suddetto principio.

Pertanto, deve ritenersi la carenza di titolo esecutivo per il periodo in esame (anno 2017) con conseguente accoglimento del ricorso.

Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione



disattesa:

1. Accoglie l'opposizione e dichiara il difetto di titolo esecutivo nei limiti di cui in motivazione.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Trapani, 16/01/2020

Il Giudice del lavoro

Antonino Marra

